

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
	Regolamento (CE) n. 12/2000 della Commissione, del 5 gennaio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
	Regolamento (CE) n. 13/2000 della Commissione, del 5 gennaio 2000, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999	3
	Regolamento (CE) n. 14/2000 della Commissione, del 5 gennaio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	4
	Regolamento (CE) n. 15/2000 della Commissione, del 5 gennaio 2000, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	6
*	Regolamento (CE) n. 16/2000 della Commissione, del 5 gennaio 2000, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2558/1999 che deroga temporaneamente a talune disposizioni relative al rilascio dei titoli d'esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti agricoli	8
	Regolamento (CE) n. 17/2000 della Commissione, del 5 gennaio 2000, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	10
	Regolamento (CE) n. 18/2000 della Commissione, del 5 gennaio 2000, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	13
	Regolamento (CE) n. 19/2000 della Commissione, del 5 gennaio 2000, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	16
*	Direttiva 1999/104/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, che modifica l'allegato della direttiva 81/852/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari ⁽¹⁾	18

1

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Commissione

2000/4/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 30 novembre 1999, che approva i programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2000 e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità [notificata con il numero C(1999) 3985]** 21

2000/5/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 30 novembre 1999, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di malattie animali presentati dagli Stati membri per il 2000 [notificata con il numero C(1999) 3986]** 23

2000/6/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 10 dicembre 1999, che modifica per la seconda volta la decisione 1999/507/CE della Commissione relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 4249]** 29

2000/7/CE:

- Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1999, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia [notificata con il numero C(1999) 4947]

30

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 12/2000 DELLA COMMISSIONE
del 5 gennaio 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 gennaio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	87,4
	204	59,8
	624	106,6
	999	84,6
0707 00 05	052	116,8
	628	132,5
	999	124,7
0709 90 70	052	148,3
	204	51,0
	999	99,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	51,3
	204	46,0
	220	26,4
	624	60,2
	999	46,0
	052	62,0
0805 20 10	204	50,9
	999	56,5
	052	89,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	464	110,3
	624	77,6
	999	92,5
	052	63,4
0805 30 10	600	71,0
	624	91,6
	999	75,3
	400	88,9
	404	81,6
	720	48,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	728	67,7
	999	71,7
	052	148,2
	064	69,4
	400	98,3
0808 20 50	999	105,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 13/2000 DELLA COMMISSIONE**del 5 gennaio 2000****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) in conformità al regolamento (CE) n. 1489/1999 della Commissione, del 7 luglio 1999, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;
- (2) in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1489/1999, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

- (3) dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventunesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;
- (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventunesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1489/1999, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 52,920 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 14/2000 DELLA COMMISSIONE**del 5 gennaio 2000****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;
- (2) ai sensi del regolamento (CEE) n. 2038/1999, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 19 dello stesso regolamento; in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;
- (3) per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽³⁾; tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999; lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel

settore dello zucchero ⁽⁴⁾; l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

- (4) la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;
- (5) in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;
- (6) la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo;
- (7) l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;
- (8) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 gennaio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	43,38 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	43,77 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	43,38 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	43,77 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4716
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	47,16
1701 99 10 9910	49,80
1701 99 10 9950	47,58
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4716

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 15/2000 DELLA COMMISSIONE**del 5 gennaio 2000****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾; tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;
- (2) il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;
- (3) per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;
- (4) non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato; devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

- (5) per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;
- (6) un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;
- (7) qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;
- (8) dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;
- (9) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 2000.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2000.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	6,54	0,17	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	7,08	0,09	—

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 16/2000 DELLA COMMISSIONE**del 5 gennaio 2000****recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2558/1999 che deroga temporaneamente a talune disposizioni relative al rilascio dei titoli d'esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare gli articoli 26, 31 e 42 nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

(1) Per garantire la corretta gestione del regime dei titoli d'esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione al momento del passaggio dal 1999 al 2000, in caso di eventuali perturbazioni nella trasmissione dei dati degli Stati membri alla Commissione, l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2558/1999 della Commissione⁽²⁾ prevede che i termini di riflessione stabiliti all'articolo 1 per il rilascio dei titoli d'esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti dei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni di pollame, delle uova, degli ortofrutticoli, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, del vino, dei cereali, del riso, dello zucchero, dell'olio d'oliva e dei prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato siano estesi a dieci giorni per le domande di titoli presentate dal 27 dicembre 1999 al 10 gennaio 2000.

(2) Poiché tuttavia il prolungamento dei termini di riflessione per il rilascio dei titoli costituisce una misura temporanea ed eccezionale, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2558/1999 prevede altresì che la Commissione possa abrogare tale misura e ristabilire lo status quo in vigore prima della sua applicazione non appena constati che le perturbazioni nella trasmissione dei dati connesse con il passaggio dal 1999 al 2000 non si sono verificate o non sussistono più.

(3) Tenuto conto del fatto che non sono state constatate perturbazioni nella trasmissione dei dati degli Stati membri alla Commissione, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2558/1999 e ristabilire lo status quo in vigore prima della sua applicazione per quanto concerne i termini di riflessione per il rilascio dei titoli,

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 310 del 4.12.1999, pag. 3.*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2558/1999 è abrogato.

Sempreché la Commissione non adotti misure particolari al riguardo, i termini di riflessione per il rilascio dei titoli d'esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione sono quelli previsti dalle seguenti disposizioni:

- articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione⁽³⁾
- articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione⁽⁴⁾
- articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione⁽⁵⁾
- articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione⁽⁶⁾
- articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione⁽⁷⁾
- articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione⁽⁸⁾
- articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione⁽⁹⁾
- articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione⁽¹⁰⁾
- articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽¹¹⁾
- articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione⁽¹²⁾
- articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione⁽¹³⁾
- articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1223/94 della Commissione⁽¹⁴⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, i titoli richiesti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e per i quali i termini di riflessione di cui all'articolo 1 risultano scaduti a tale data, vengono rilasciati senza indugio. Per tutte le altre domande di titoli si applicano i termini di riflessione di cui all'articolo 1.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.⁽⁵⁾ GU L 133 del 17.6.1995, pag. 9.⁽⁶⁾ GU L 133 del 17.6.1995, pag. 16.⁽⁷⁾ GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26.⁽⁸⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.⁽⁹⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28.⁽¹⁰⁾ GU L 161 del 12.7.1995, pag. 2.⁽¹¹⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.⁽¹²⁾ GU L 260 del 31.10.1995, pag. 33.⁽¹³⁾ GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.⁽¹⁴⁾ GU L 136 del 31.5.1994, pag. 33.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 17/2000 DELLA COMMISSIONE
del 5 gennaio 2000
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

- (1) considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;
- (2) considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;

- (3) considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;
- (4) considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;
- (5) considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;
- (6) considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ^(?)				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ^(?)	ACP (⁽¹⁾) (⁽²⁾) (⁽³⁾)	Bangladesh (⁽⁴⁾)	Basmati India e Pakistan (⁽⁵⁾)	Egitto (⁽⁶⁾)
1006 10 21	(?)	76,44	111,06		173,10
1006 10 23	(?)	76,44	111,06		173,10
1006 10 25	(?)	76,44	111,06		173,10
1006 10 27	(?)	76,44	111,06		173,10
1006 10 92	(?)	76,44	111,06		173,10
1006 10 94	(?)	76,44	111,06		173,10
1006 10 96	(?)	76,44	111,06		173,10
1006 10 98	(?)	76,44	111,06		173,10
1006 20 11	242,32	80,47	116,82		181,74
1006 20 13	242,32	80,47	116,82		181,74
1006 20 15	242,32	80,47	116,82		181,74
1006 20 17	213,99	70,56	102,65	0,00	160,49
1006 20 92	242,32	80,47	116,82		181,74
1006 20 94	242,32	80,47	116,82		181,74
1006 20 96	242,32	80,47	116,82		181,74
1006 20 98	213,99	70,56	102,65	0,00	160,49
1006 30 21	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 23	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 25	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 27	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 42	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 44	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 46	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 48	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 61	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 63	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 65	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 67	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 92	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 94	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 96	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 30 98	(?)	146,86	212,59		341,25
1006 40 00	(?)	45,38	(?)		105,00

(⁽¹⁾) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(⁽²⁾) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(⁽³⁾) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁽⁴⁾) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁽⁵⁾) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁽⁶⁾) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁽⁷⁾) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁽⁸⁾) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	213,99	455,00	242,32	455,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	323,04	277,20	318,58	295,01	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	289,62	266,05	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	28,96	28,96	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 18/2000 DELLA COMMISSIONE
del 5 gennaio 2000
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2817/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 11/2000 ⁽⁶⁾;

- (2) l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2817/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2817/1999 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 97.

⁽⁶⁾ GU L 2 del 5.1.2000, pag. 65.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	33,31	23,31
	di qualità media ⁽¹⁾	43,31	33,31
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	34,23	24,23
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	34,23	24,23
	di qualità media	78,89	68,89
	di bassa qualità	91,70	81,70
1002 00 00	Segala	85,41	75,41
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	85,41	75,41
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	85,41	75,41
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	97,84	87,84
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	97,84	87,84
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	85,41	75,41

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 30.12.1999 al 4.1.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	115,17	99,32	89,73	79,04	150,80 (**)	140,80 (**)	98,59 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	34,86	6,04	2,82	7,38	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Golfo.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 15,28 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 28,06 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 19/2000 DELLA COMMISSIONE
del 5 gennaio 2000
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

- (1) considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 2402/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2816/1999 ⁽⁴⁾;
- (2) considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;

- (3) considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2000.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 290 del 12.11.1999, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 95.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 gennaio 2000, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6	6° term. 7
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	03	0	0	0	-1,00	-1,50	-1,50	-1,50
	02	0	0	0	-1,00	-1,50	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	0	-1,37	-2,06	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	0	-1,28	-1,92	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	0	-1,18	-1,77	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	0	-1,09	-1,64	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	0	-1,02	-1,53	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Mauritania, Mali, Niger, Senegal, Burkina-Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Capo Verde, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Ciad, Repubblica centrafricana, Benin, Camerun, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Burundi, Angola, Zambia, Malawi, Mozambico, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Seicelle, Comore, Madagascar, Gibuti, Etiopia, Eritrea e Maurizio.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

DIRETTIVA 1999/104/CE DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1999****che modifica l'allegato della direttiva 81/852/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 81/852/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 bis, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) la decisione 97/534/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/745/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, definisce i materiali specifici a rischio, ne dispone la distruzione alla fonte e ne vieta l'importazione nella Comunità;
- (2) prima di essere immessi in commercio, tutti i medicinali veterinari, che siano prodotti nella Comunità o che siano importati da paesi terzi, sono soggetti ad una procedura di autorizzazione nell'ambito della quale è valutato il processo di lavorazione di tutte le materie prime, conformemente all'allegato della direttiva 81/852/CEE;
- (3) tale procedura di autorizzazione si applica a tutti i medicinali veterinari che devono essere immessi nel mercato comunitario, a prescindere dall'origine del medicinale stesso o delle materie prime in esso contenute; quindi i medicinali veterinari, le materie prime e i prodotti intermedi importati nella Comunità per essere utilizzati nella fabbricazione dei medicinali veterinari sono sistematicamente controllati e ispezionati per verificarne la conformità con la legislazione comunitaria;
- (4) il 17 giugno 1999 il comitato per i medicinali veterinari dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali ha adottato un documento aggiornato contenente direttrici per la minimizzazione del rischio di trasmissione all'uomo, tramite i medicinali veterinari, dell'agente che causa l'encefalopatia spongiforme animale;
- (5) nel redigere tale aggiornamento, il comitato per i medicinali veterinari dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali ha tenuto conto di tutti i pareri espressi in materia dal comitato scientifico per i medicinali e i dispositivi medici e dal comitato direttivo scientifico, nonché delle ulteriori considerazioni scientifiche che si applicano allo specifico campo dei medicinali veterinari;
- (6) le direttrici per la minimizzazione del rischio di trasmissione all'uomo, tramite i medicinali veterinari, dell'agente che causa l'encefalopatia spongiforme animale devono essere regolarmente aggiornate e modificate dal comitato per i medicinali veterinari dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali in funzione dei più recenti sviluppi scientifici;
- (7) le direttrici e i loro aggiornamenti per la minimizzazione del rischio di trasmissione all'uomo, tramite i medicinali veterinari, dell'agente che causa l'encefalopatia spongiforme animale sono pubblicate dalla Commissione, europea nel volume 7 della raccolta «La disciplina relativa ai medicinali nell'Unione europea»;
- (8) si ritiene che tali direttrici siano idonee a garantire la minimizzazione del rischio di trasmissione tramite i medicinali veterinari dell'encefalopatia spongiforme animale, in quanto la direttiva 81/852/CEE obbliga i produttori di medicinali veterinari a tener conto, nel preparare i documenti da allegare alla richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio, delle pertinenti linee guida comunitarie;
- (9) per motivi di chiarezza del diritto e nell'interesse di un livello quanto più elevato possibile di tutela della salute delle persone e degli animali è opportuno modificare l'allegato della direttiva 81/852/CEE nel senso di rendere obbligatorio conformarsi alle suddette direttrici per tutte le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari e di prevedere un congruo periodo di adeguamento per le autorizzazioni già rilasciate;
- (10) le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

⁽¹⁾ GU L 317 del 6.11.1981, pag. 26.⁽²⁾ GU L 214 del 24.8.1993, pag. 31.⁽³⁾ GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 95.⁽⁴⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 113.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 81/852/CEE è modificato come indicato nel successivo allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2000.

2. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché

— le domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari presentate a decorrere dal 1° ottobre 2000 rispondano ai criteri enunciati nell'allegato alla presente direttiva;

— tutte le autorizzazioni di immissione in commercio di medicinali veterinari rispondano ai criteri enunciati nell'allegato alla presente direttiva entro il 1° giugno 2001.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto

della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Al titolo I, parte 2 e al titolo II, parte 6 dell'allegato della direttiva 81/852/CEE è inserita una nuova sezione C bis:

«C.bis Provvedimenti specifici a fini di prevenzione della trasmissione delle encefalopatie spongiformi di origine animale

Il richiedente deve dimostrare che il medicinale veterinario è fabbricato conformemente alle direttrici ed ai loro aggiornamenti per la minimizzazione del rischio di trasmissione all'uomo, tramite i medicinali veterinari, dell'agente che causa l'encefalopatia spongiforme animale, pubblicate dalla Commissione europea al volume 7 della raccolta "La disciplina relativa ai medicinali nell'Unione europea".

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1999

che approva i programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2000 e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

[notificata con il numero C(1999) 3985]

(I testi in lingua danese, inglese e finlandese sono i soli facenti fede)

(2000/4/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 6, e gli articoli 29 e 32,

considerando quanto segue:

- (1) la decisione 90/424/CEE prevede al titolo III, capitolo 2, la possibilità di un contributo finanziario della Comunità per le misure di controllo intese a prevenire le zoonosi;
- (2) gli Stati membri hanno presentato dei programmi per la prevenzione delle zoonosi nei rispettivi paesi;
- (3) tali programmi sono inclusi nell'elenco prioritario dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2000, quale fissato dalla decisione 1999/702/CE della Commissione ⁽³⁾;
- (4) data l'importanza dei programmi per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di prevenzione delle zoonosi, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico degli Stati membri interessati, entro i limiti di un importo massimo stabilito per ciascun programma;
- (5) il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite;

- (6) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È approvato, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, il programma di sorveglianza e controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Danimarca.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi a carico della Danimarca per la realizzazione del programma, sino ad un importo massimo di 400 000 EUR, per compensare:
 - secondo il caso, l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili,
 - la distruzione delle uova da cova incubate,
 - secondo il caso, la distruzione delle uova da cova non incubate o la differenza tra il valore stimato delle uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti dalle uova.

Articolo 2

1. È approvato, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, il programma di sorveglianza e controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dall'Irlanda.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.9.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 168 del 2.7.1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 276 del 27.10.1999, pag. 19.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi a carico dell'Irlanda per la realizzazione del programma, sino ad un importo massimo di 50 000 EUR, per compensare:

- secondo il caso, l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili,
- la distruzione delle uova da cova incubate,
- secondo il caso, la distruzione delle uova da cova non incubate o la differenza tra il valore stimato delle uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti dalle uova.

Articolo 3

1. È approvato, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, il programma presentato dalla Finlandia per prevenire la contaminazione degli alimenti da parte dell'*Escherichia coli* enteroemorragica.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi a carico della Finlandia per la realizzazione del programma, sino ad un importo massimo di 125 000 EUR.

Articolo 4

Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di cui agli articoli 1, 2 e 3 è concesso a condizione che:

- a) gli Stati membri interessati all'attuazione dei programmi mettano in vigore, entro il 1° gennaio 2000, le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;
- b) ogni quattro mesi venga inviata alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento del programma e sulle

spese sostenute, entro quattro settimane al più tardi dalla fine di ciascun periodo in causa;

- c) venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 2001, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma unitamente ai documenti giustificativi delle spese sostenute,

e sempre che sia stata rispettata la legislazione veterinaria della Comunità.

Articolo 5

1. La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, può effettuare controlli in loco volti ad accertare l'esecuzione delle misure e delle spese sovvenzionate.

La Commissione informa gli Stati membri sull'esito di tali controlli.

2. Si applicano, per quanto di ragione, gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾.

3. Il contributo finanziario della Comunità può essere concesso soltanto se i programmi sono stati effettivamente attuati in conformità alle norme comunitarie.

Articolo 6

Il Regno di Danimarca, l'Irlanda e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 1999****che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di malattie animali presentati dagli Stati membri per il 2000***[notificata con il numero C(1999) 3986]*

(2000/5/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

- (1) la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di una partecipazione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali;
- (2) gli Stati membri hanno presentato programmi per l'eradicazione delle suddette malattie nei rispettivi paesi;
- (3) dall'esame dei programmi è risultato che essi rispettano tutti i criteri comunitari relativi all'eradicazione delle malattie animali, secondo quanto stabilito dalla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE ⁽⁴⁾;
- (4) i programmi suddetti sono inclusi nell'elenco prioritario dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2000, quale fissato dalla decisione 1999/701/CE della Commissione ⁽⁵⁾;
- (5) data l'importanza dei programmi ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoonosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi sostenuti dagli Stati membri interessati per le misure previste, sino ad un importo massimo stabilito per ciascun programma;
- (6) il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;
- (7) l'approvazione di alcuni di questi programmi non pregiudica una decisione della Commissione sulle norme per l'eradicazione di queste malattie sulla base di pareri scientifici;
- (8) le misure contemplate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

INDICE

Capitolo I	Rabbia	Articoli da 1 a 7
Capitolo II	Brucellosi bovina	Articoli da 8 a 14
Capitolo III	Tubercolosi bovina	Articoli da 15 a 19
Capitolo IV	Leucosi bovina enzootica	Articoli 20 e 21
Capitolo V	Pleuropolmonite contagiosa dei bovini	Articolo 22
Capitolo VI	Anaplasmosi, babesiosi, cowdriosi	Articolo 23
Capitolo VII	Brucellosi ovi-caprina	Articoli da 24 a 28
Capitolo VIII	Malattia del trotto (scrapie)	Articoli da 29 a 34
Capitolo IX	Peste suina africana/classica, malattia vescicolare dei suini	Articoli da 35 a 37
Capitolo X	Malattia di Aujeszky	Articoli 38 e 39
Capitolo XI	Disposizioni finali	Articoli da 40 a 43

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.9.1990, pag. 19.⁽²⁾ GU L 168 del 2.7.1994, pag. 31.⁽³⁾ GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27.⁽⁴⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.⁽⁵⁾ GU L 276 del 27.10.1999, pag. 16.

CAPITOLO I**(Rabbia)***Articolo 1*

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dall'**Austria** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dall'Austria, sino ad un importo massimo di 220 000 EUR.

Articolo 2

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dal **Belgio** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dal Belgio, sino ad un importo massimo di 165 000 EUR.

Articolo 3

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla **Germania** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dalla Germania, sino ad un importo massimo di 2 000 000 di EUR.

Articolo 4

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla **Francia** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dalla Francia, sino ad un importo massimo di 300 000 EUR.

Articolo 5

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dall'**Italia** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dall'Italia, sino ad un importo massimo di 40 000 EUR.

Articolo 6

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dal **Lussemburgo** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dal Lussemburgo, sino ad un importo massimo di 70 000 EUR.

Articolo 7

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla **Finlandia** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dalla Finlandia, sino ad un importo massimo di 100 000 EUR.

CAPITOLO II**(Brucellosi bovina)***Articolo 8*

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla **Spagna** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Spagna per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 3 000 000 di EUR.

Articolo 9

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla **Grecia** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Grecia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 600 000 EUR.

Articolo 10

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla **Francia** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Francia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 850 000 EUR.

Articolo 11

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall'**Irlanda** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Irlanda per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 5 000 000 di EUR.

Articolo 12

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall'**Italia** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Italia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 1 700 000 EUR.

Articolo 13

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal **Portogallo** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Portogallo per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 2 200 000 EUR.

Articolo 14

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal **Regno Unito/Irlanda del Nord** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute nel Regno Unito/Irlanda del Nord per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 900 000 EUR.

CAPITOLO III**(Tubercolosi bovina)***Articolo 15*

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla **Spagna** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Spagna per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 6 500 000 EUR.

Articolo 16

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla **Grecia** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Grecia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 100 000 EUR.

Articolo 17

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dall'**Irlanda** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Irlanda per l'acquisto della tubercolina, sino ad un importo massimo di 770 000 EUR.

Articolo 18

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dall'**Italia** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Italia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 800 000 EUR.

Articolo 19

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dal **Regno Unito/Irlanda del Nord** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami sostenute nel Regno Unito/Irlanda del Nord, sino ad un importo massimo di 65 000 EUR.

CAPITOLO IV**(Leucosi enzootica bovina)***Articolo 20*

1. Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dall'**Italia** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Italia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 1 250 000 EUR.

Articolo 21

1. Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dal **Portogallo** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Portogallo per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 2 200 000 EUR.

CAPITOLO V**(Pleuropolmonite contagiosa dei bovini)***Articolo 22*

1. Il programma di eradicazione della pleuropolmonite contagiosa dei bovini presentato dal **Portogallo** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Portogallo per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 800 000 EUR.

CAPITOLO VI

(Anaplasmosi, babesiosi, cowdriosi)

Articolo 23

1. Il programma di eradicazione dell'anaplasmosi e della babesiosi nella **Riunione** presentato dalla Francia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il programma di eradicazione della babesiosi e della cowdriosi nella **Guadalupa** presentato dalla Francia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

3. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per l'attuazione dei programmi di cui ai paragrafi 1 e 2, sino ad un importo massimo di 500 000 EUR.

CAPITOLO VII

(Brucellosi ovi-caprina)

Articolo 24

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla **Grecia** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami e la vaccinazione e di quelle sostenute in Grecia per risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 1 100 000 EUR.

Articolo 25

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla **Spagna** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Spagna per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 5 000 000 di EUR.

Articolo 26

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla **Francia** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami e di quelle sostenute in Francia per

risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 900 000 EUR.

Articolo 27

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dall'**Italia** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami e di quelle sostenute in Italia per risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 4 500 000 EUR.

Articolo 28

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dal **Portogallo** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami e di quelle sostenute in Portogallo per risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 2 500 000 EUR.

CAPITOLO VIII

[Malattia del trotto (scrapie)]

Articolo 29

1. Il programma di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) presentato dal **Belgio** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per analisi e di quelle sostenute in Belgio per risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 50 000 EUR.

Articolo 30

1. Il programma di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) presentato dalla **Francia** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per analisi e di quelle sostenute in Francia per risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 100 000 EUR.

Articolo 31

1. Il programma di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) presentato dalla **Grecia** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per analisi e di quelle sostenute in Grecia per risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 50 000 EUR.

Articolo 32

1. Il programma di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) presentato dall'**Italia** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Italia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 50 000 EUR.

Articolo 33

1. Il programma di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) presentato dai **Paesi Bassi** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per analisi sostenute nei Paesi Bassi, sino ad un importo massimo di 100 000 EUR.

Articolo 34

Le spese per le analisi effettuate nell'ambito dei programmi di cui agli articoli da 29 a 33 sono rimborsate fino a 10 EUR per test di caratterizzazione genetica, 15 EUR per test istopatologico e 15 EUR per test immunoistochimico.

CAPITOLO IX**(Peste suina africana/classica, malattia vescicolare dei suini)***Articolo 35*

1. Il programma di eradicazione della peste suina africana/classica presentato dall'**Italia/Sardegna** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per i test virologici e sierologici e di quelle sostenute in Italia per risarcire i proprietari dei suini macellati, sino ad un importo massimo di 400 000 EUR.

Articolo 36

1. Il programma di eradicazione della malattia vescicolare dei suini e della peste suina classica presentato dall'**Italia** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per i test virologici e sierologici e di quelle sostenute in Italia per risarcire i proprietari dei suini macellati, sino ad un importo massimo di 300 000 EUR.

Articolo 37

1. Il programma di eradicazione della peste suina classica presentato dalla **Germania** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per i test virologici e sierologici sui suini domestici e per il controllo della popolazione di cinghiali sostenute in Germania, sino ad un importo massimo di 2 200 000 EUR.

CAPITOLO X**(Malattia di Aujeszky)***Articolo 38*

1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal **Belgio** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami sostenute in Belgio, limitatamente a 1,25 EUR per esame e fino ad un importo massimo di 380 000 EUR.

Articolo 39

1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dalla **Germania** è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami sostenute in Germania, limitatamente a 1,25 EUR per esame e fino ad un importo massimo di 1 242 000 EUR.

CAPITOLO XI**(Disposizioni finali)***Articolo 40*

Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 1 a 7 viene concesso a condizione che:

- a) gli Stati membri interessati all'attuazione dei programmi mettano in vigore, entro il 1° gennaio 2000, le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;
- b) venga inviata alla Commissione una relazione semestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute, al più tardi quattro settimane dopo la fine di ogni periodo considerato;
- c) venga inviata, entro il 1° giugno 2001, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente ai documenti giustificativi delle spese sostenute;

nonché a condizione che sia rispettata la normativa veterinaria della Comunità.

Articolo 41

Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 8 a 39 viene concesso a condizione che:

- a) gli Stati membri interessati all'attuazione dei programmi mettano in vigore, entro il 1° gennaio 2000, le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;
- b) venga inviata alla Commissione una relazione quadrimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute, al più tardi quattro settimane dopo la fine di ogni periodo considerato;

c) venga inviata, entro il 1° giugno 2001, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente ai documenti giustificativi delle spese sostenute;

nonché a condizione che sia rispettata la normativa veterinaria della Comunità.

Articolo 42

1. La Commissione può procedere, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, a controlli sul posto volti ad accertare l'effettiva realizzazione delle misure previste e la veridicità delle spese sovvenzionate.

La Commissione informa gli Stati membri dell'esito dei controlli effettuati.

2. Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, si applicano con le debite varianti.

3. Il contributo finanziario della Comunità può essere concesso soltanto se i programmi sono stati effettivamente attuati in conformità alle norme comunitarie.

Articolo 43

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1999

che modifica per la seconda volta la decisione 1999/507/CE della Commissione relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia

[notificata con il numero C(1999) 4249]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/6/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) con la decisione 1999/507/CE ⁽³⁾ la Commissione ha adottato misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia con riguardo, rispettivamente, alla malattia di Nipah e alla malattia di Hendra, prevedendo tra l'altro prove di laboratorio per cani e gatti destinati all'importazione nella Comunità;
- (2) in mancanza di procedure riconosciute a livello internazionale per la ricerca della malattia di Nipah, i requisiti relativi alle analisi da eseguire su cani e gatti sono stati stabiliti conformemente alla notifica ufficiale dei servizi veterinari della Malaysia all'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) del 28 maggio 1999;
- (3) con lettera dell'11 ottobre 1999 i servizi veterinari della Malaysia hanno ufficialmente informato la Commissione che il prescritto saggio ELISA di cattura delle IgM non può essere eseguito e che il saggio ELISA di cattura delle IgG è considerato analisi adeguata;
- (4) pertanto, i cani e gatti destinati all'importazione negli Stati membri in provenienza dalla Malaysia non possono essere oggetto di certificazione conforme alla normativa comunitaria da parte dei servizi veterinari della Malaysia;

- (5) occorre modificare i requisiti relativi alle analisi da eseguire su cani e gatti importati dalla Malaysia per consentire l'uso di un metodo diagnostico convalidati per la ricerca di anticorpi del virus Nipah;
- (6) a fini di chiarezza occorre prevedere disposizioni che consentano il transito di cani e gatti attraverso gli aeroporti internazionali della Malaysia;
- (7) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 1999/507/CE della Commissione è modificato nel modo seguente:

- 1) Al paragrafo 2, terzo trattino i termini «IgM e» sono soppressi.
- 2) È aggiunto il seguente terzo paragrafo:
«3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a cani e gatti in transito, purché essi rimangano entro il perimetro di un aeroporto internazionale.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 194 del 27.7.1999, pag. 66.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1999

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

[notificata con il numero C(1999) 4947]

(2000/7/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

- (1) considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;
- (2) considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 dicembre 1999, espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;
- (3) considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° gennaio 2000, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t;
- (4) considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da

paesi terzi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 dicembre 1999, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania

- 9,9 tonnellate originarie del Botswana,
- 242 tonnellate originarie della Namibia.

Regno Unito

- 95,1 tonnellate originarie della Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di gennaio 2000 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

— Botswana:	18 916 tonnellate,
— Kenia:	142 tonnellate,
— Madagascar:	7 579 tonnellate,
— Swaziland:	3 363 tonnellate,
— Zimbabwe:	9 100 tonnellate,
— Namibia:	13 000 tonnellate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.